

**Decreto Legislativo 192/2012 – efficacia dal 1 gennaio 2013.**

Dal 1 gennaio 2013 risulta in vigore il decreto di cui all'oggetto che introduce la nuova disciplina sul pagamenti relativi ai contratti di compravendita.

In estrema sintesi, per le compravendite di merci e prestazioni di servizi tra imprese, la norma prevede:

- il termine **massimo** di pagamento applicabile è di **60 giorni**;
- è pattuibile – in forma **scritta** – un termine superiore purché non sia **iniquo** per il creditore;
- in caso di mancato rispetto dei termini é **OBBLIGATORIO** ed **automatico** dover corrispondere al creditore un interesse di mora che non può essere inferiore al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) maggiorato di 8 punti percentuali;
- oltre al **rimborso delle spese di recupero** al creditore spetta un importo forfettario di **euro 40,00** a titolo di risarcimento dei danni.

Nella sostanza la scrivente società – con riferimento alla nuova norma – **non effettua al momento alcuna variazione nelle modalità di pagamento**

. E' necessario, comunque, f

**ormalizzare i maggiori termini di dilazione concordati**

rispetto alla norma. Nelle prossime settimane sarete contattati per l'opportuna sottoscrizione.

Tuttavia, in caso di mancato rispetto dei pagamento concordati, provvederemo ad uniformarci alla norma.

Applicheremo la norma per quanto contenuto in relazione al recupero di spese ed interessi, anche al fine di evitare il rischio di recuperi fiscali per corrispettivi non riscossi.

Con l'auspicio di aver fornito un chiarimento completo sul tema, cogliamo l'occasione per rinnovare i più cordiali saluti e augurarvi buon lavoro.